
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Riparto dell'onere probatorio in caso di eccezione di inadempimento

In tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante alleghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 15.4.2014, n. 8736

...omissis...

I ricorrenti deducono:

violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1460 e 2697 c.c., e art. 115 c.p.c., in ordine alla ritenuta soccombenza dei coniugi Vxxxxx per non avere dato prova dei fatti sottesi all'eccezione di inadempimento da loro sollevata; contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità "il debitore convenuto per l'adempimento, che si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., per paralizzare la pretesa dell'attore, può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre la controparte, al fine di neutralizzare

l'eccezione, ha l'onere di provare il proprio adempimento; peraltro, a fronte della contestazione degli opposenti relativa alla mancata consegna delle tavole progettuali menzionate nella fattura azionata in sede monitoria, incombeva a controparte la prova dell'avvenuta consegna, costituendo la realizzazione dei progetti e la loro consegna ai committenti il fatto costitutivo della pretesa di pagamento della xxxx

Il ricorso è fondato.

In base al principio consolidato di questa Corte, in tema di ripartizione dell'onere probatorio tra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, il debitore convenuto che si avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c., può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento e ciò anche nel caso in cui sia eccepito non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, essendo sufficiente che il creditore istante allegghi l'inesattezza dell'adempimento e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento (Cass. n. 15659/2011; n. 1743/2007;9351/2007). Nella specie la Corte territoriale ha disatteso tale principio, laddove ha affermato che incombeva sugli appellanti, che avevano eccepito l'incompleta esecuzione dell'opera commissionata all'appellata xxxx titolare della xxxx), provare, ex art. 2697 c.c., l'esatta esecuzione dell'opera professionale. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Bergamo in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014